



Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione

DELIBERA N. 6 del 14 novembre 2025

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITA'
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'articolo 21, comma 12 che prevede l'istituzione di un comitato con la partecipazione delle parti sociali per decidere sui provvedimenti adottati dal centro per l'impiego ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTA la delibera n. 18 del 26 luglio 2017 del Consiglio di Amministrazione Anpal che istituisce il Comitato per i ricorsi di condizionalità in seno all'ANPAL di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTO il decreto legge n. 75 del 22 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 10 agosto 2023 e, in particolare, l'articolo 3, commi 1 e 2, che prevede, tra l'altro, l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la soppressione di ANPAL a decorrere dalla medesima data;

VISTO il DPCM n. 230 del 22 novembre 2023 di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione, entrato in vigore in data 01 marzo 2024, che all'articolo 26 definisce le funzioni della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione;

VISTO il DPCM 28 dicembre 2023, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 16 gennaio 2024 al n. 61, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto n. 409 del 14 novembre 2024 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istitutivo del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del D. Lgs 14

settembre 2015, n. 150 in seno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (da qui in avanti Comitato) e in particolare, l'art. 1 che definisce la composizione del Comitato;

VISTO il DPCM del 23 dicembre 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 31 gennaio 2025 al n. 85, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto n. 38 del 13 febbraio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di nomina dei componenti del Comitato;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29 del 7 marzo 2025 che individua gli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali attribuendo alla Divisione V della Direzione generale delle Politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione la gestione del Comitato ricorsi condizionalità, ex art. 21, comma 12, Dlgs. n. 150/2015;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2025 del Comitato per i ricorsi di condizionalità recante l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato, delle indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato, del modulo di presentazione dei ricorsi al Comitato, dei criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato;

VISTO il decreto n. 270 del 13 giugno 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di conferimento dell'incarico di titolarità della Divisione V al dott. Alessandro Gaetani;

VISTO il decreto n. 306 del 09 luglio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di sostituzione dei componenti del Comitato;

TENUTO CONTO che il dott. Alessandro Gaetani in qualità di membro supplente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in seno al Comitato, assume le funzioni di Presidente del Comitato stesso in sostituzione del membro titolare dott. Massimo Temussi;

CONSIDERATI i ricorsi acquisiti con prot.:

- 1) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009782.14-05-2025;
- 2) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012668.30-06-2025;
- 3) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0013308.07-07-2025;
- 4) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010652.23-05-2025;
- 5) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012669.30-06-2025;
- 6) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0013304.07-07-2025;
- 7) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012678.30-06-2025;
- 8) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0013303.07-07-2025;
- 9) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011380.03-06-2025;

- 10) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012670.30-06-2025;
- 11) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012674.30-06-2025;
- 12) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010650.23-05-2025;
- 13) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012667.30-06-2025;
- 14) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012675.30-06-2025;
- 15) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0013306.07-07-2025;
- 16) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010623.23-05-2025;
- 17) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011243.30-05-2025;
- 18) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012672.30-06-2025;
- 19) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012671.30-06-2025;
- 20) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012676.30-06-2025;
- 21) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012681.30-06-2025;
- 22) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010651.23-05-2025.

Il Comitato procede all'esame, nell'ambito della riunione del 14 novembre 2025, dei ricorsi in parola.

1) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009782.14-05-2025, il Comitato accoglie il ricorso per la seguente motivazione.

La ricorrente non poteva essere a conoscenza della convocazione effettuata da Cpl in quanto trasmessa a mezzo raccomandata che risulta restituita al mittente con esito "destinatario sconosciuto".

Nell'ipotesi di mancata consegna della raccomandata avente esito diverso dalla "compiuta giacenza" la notifica si intende non perfezionata, in quanto il destinatario non è stato messo nelle condizioni di poter prendere visione della documentazione.

Nel caso di specie, rileva che la comunicazione di adozione del secondo provvedimento sanzionatorio con contestuale nuova convocazione, notificata alla ricorrente al medesimo indirizzo dell'originaria convocazione, è stata regolarmente ricevuta dalla destinataria. L'indirizzo a cui la raccomandata è stata inviata era, pertanto, corretto e la mancata ricezione della stessa non può essere imputabile a negligenza della ricorrente.

Si ritiene, pertanto, che in casi come quello oggetto di esame, che il Cpl possa tentare di effettuare una seconda notifica o, se possibile, completare la stessa con altre modalità.

2) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012668.30-06-2025, il Comitato accoglie il ricorso per la seguente motivazione.

Il ricorrente non poteva essere a conoscenza della convocazione effettuata dal Cpl in quanto trasmessa a mezzo raccomandata che risulta restituita al mittente con esito "destinatario irreperibile".

Rileva peraltro che, nel caso di specie, la consegna della seconda raccomandata relativa alla notifica del provvedimento sanzionatorio, notificata alla ricorrente al medesimo indirizzo dell'originaria convocazione, risulta perfezionata. L'indirizzo a cui la raccomandata è stata inviata era, pertanto, corretto e la mancata ricezione della stessa non può essere imputabile a negligenza del ricorrente.

Nell'ipotesi di mancata consegna della raccomandata avente esito diverso dalla "compiuta giacenza" la notifica si intende non perfezionata, in quanto il destinatario non è stato messo nelle condizioni di poter prendere visione della documentazione.

Si ritiene, pertanto, che in casi come quello oggetto di esame, che il Cpl possa tentare di effettuare una seconda notifica o, se possibile, completare la stessa con altre modalità.

3) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0013308.07-07-2025, il Comitato accoglie il ricorso per la seguente motivazione.

La ricorrente non poteva essere a conoscenza della convocazione effettuata in quanto trasmessa a mezzo raccomandata che risulta restituita al mittente per "destinatario sconosciuto, trasferito, indirizzo inesatto, insufficiente".

Rileva, nel caso di specie, che la comunicazione di adozione del provvedimento sanzionatorio con contestuale nuova convocazione, notificata alla ricorrente al medesimo indirizzo dell'originaria convocazione, è stata regolarmente ricevuta dalla destinataria.

L'indirizzo a cui la raccomandata è stata inviata era, pertanto, corretto e la mancata ricezione della stessa non può essere imputabile a negligenza della ricorrente.

Si ritiene, pertanto, che in casi come quello oggetto di esame che il Cpl possa tentare di effettuare una seconda notifica o, se possibile, completare la stessa con altre modalità.

4) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010652.23-05-2025, il Comitato accoglie il ricorso per la seguente motivazione.

La ricorrente ha agito conformemente alla normativa in di riferimento, giustificando nei termini l'assenza e con idonea documentazione a supporto.

La comunicazione e la documentazione prodotta dalla ricorrente, per mero errore, non è stata acquisita dall'operatore accreditato, pertanto, il Cpl ha adottato il provvedimento sanzionatorio. Quest'ultimo, successivamente informato dell'errore da parte dell'ente formativo, ha preso atto dello stesso e ha informato la ricorrente riguardo la presentazione del ricorso al Comitato per i ricorsi di condizionalità.

5) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012669.30-06-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Pur rilevando la comunicazione che la ricorrente invia all'operatore accreditato per avvisare dell'impossibilità di recarsi all'appuntamento del giorno seguente, la stessa non ha prodotto documentazione atta a giustificare l'assenza nonostante le indicazioni fornite dall'ente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

6) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0013304.07-07-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Non si ritiene accoglibile la comunicazione dello stato di malattia che ha impedito la partecipazione del ricorrente all'appuntamento concordato in quanto non è stata effettuata nei termini previsti. Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

7) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012678.30-06-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La convocazione, la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e l'adozione del provvedimento di applicazione della decurtazione, sono state effettuate utilizzando i dati di contatto verificati conferiti al SIISL. Ai sensi dell'art. 3 del DM 174/2024, tali comunicazioni sono da ritenersi valide e produttive degli effetti di legge.

Non si ritiene accoglibile come motivazione la dichiarazione della ricorrente che afferma di non essere stata presente alla convocazione in quanto impegnata con esami universitari calendarizzati nei giorni coincidenti con la convocazione stessa in quanto la documentazione prodotta a supporto attesta solamente l'iscrizione al secondo anno del corso di studi triennale e non evidenzia che nel giorno della convocazione la ricorrente stessa fosse effettivamente impossibilitata a presentarsi all'appuntamento.

La ricorrente è risultata assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

8) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0013303.07-07-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Non si ritengono accoglibili le motivazioni a giustificazione dell'assenza addotte dalla ricorrente in quanto la comunicazione dello stato di malattia che ha impedito la partecipazione all'incontro di accompagnamento al lavoro non è stata effettuata nei termini previsti.

9) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011380.03-06-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La ricorrente non si è fatta parte diligente comunicando in tempo utile al Cpl il proprio cambio di residenza/domicilio. Pur apprezzando il successivo operato della ricorrente che, venuta a conoscenza dei provvedimenti sanzionatori, ai fini della presa in carico ha contattato il Cpl competente in riferimento alla nuova residenza, si rileva che l'evento di condizionalità che ha comportato l'adozione del provvedimento sanzionatorio oggetto del ricorso è antecedente alla data di presa in carico da parte del nuovo Cpl. In mancanza di tale informazione, il Cpl che ha adottato il provvedimento sanzionatorio ha provveduto a inviare le comunicazioni all'indirizzo di domicilio presente nella banca dati percettori NASpl.

Non si ritiene valida come comunicazione di cambio residenza/domicilio la schermata inerente alla posizione della ricorrente sul portale ARCANET. In corso di fruizione NASpl, la variazione delle condizioni del beneficiario che possano influire sulla fruizione dell'indennità economica devono essere comunicate attraverso il servizio "NASpl-Com: invio comunicazione".

10) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012670.30-06-2025, il Comitato, in considerazione della documentazione acquisita da Veneto Lavoro, dichiara non valutabile il ricorso per cessata materia del contendere. Risultando respinta la domanda NASpl del ricorrente, lo stesso non era più soggetto alla normativa di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 150/2015.

11) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012674.30-06-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La convocazione, la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e l'adozione del provvedimento di applicazione della decurtazione, sono state effettuate utilizzando i dati di contatto verificati conferiti al SIISL. Ai sensi dell'art. 3 del DM 174/2024, tali comunicazioni sono da ritenersi valide e produttive degli effetti di legge.

Si rileva, inoltre, che il ricorrente non ha prodotto nei modi e nei tempi prescritti documentazione per giustificare l'assenza (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

12) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010650.23-05-2025, il Comitato accoglie il ricorso per la seguente motivazione.

La ricorrente, rispetto alla data di convocazione, ha comunicato anticipatamente al Cpl l'impedimento dovuto ad una possibile opportunità lavorativa in Svizzera richiedendo al contempo un nuovo appuntamento e conferma di ricezione della comunicazione, cui il Cpl non ha fornito riscontro. Si ritiene che il Cpl laddove non avesse ritenuto sufficiente come giustificativo la mail della ricorrente, avrebbe potuto prendere contatto con la lavoratrice affinché la stessa potesse essere resa edotta circa l'ulteriore documentazione da produrre per giustificare l'assenza. In assenza di tale informativa da parte del Cpl, è presumibile che la ricorrente abbia ritenuto sufficiente come giustificativo la propria comunicazione, considerata anche la natura dell'impedimento.

13) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012667.30-06-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La convocazione, la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e l'adozione del provvedimento di applicazione della decurtazione, sono state effettuate utilizzando i dati di contatto verificati conferiti al SIISL. Ai sensi dell'art. 3 del DM 174/2024, tali comunicazioni sono da ritenersi valide e produttive degli effetti di legge.

Non si ritengono accoglibili le motivazioni a giustificazione dell'assenza addotte dalla ricorrente in quanto il cellulare rotto e l'assistenza al marito in ospedale non sono state prodotte nei termini e non sono comprovate da alcuna documentazione a supporto.

La ricorrente è risultata assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14

settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

14) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012675.30-06-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La ricorrente non si è fatta parte diligente comunicando l'impossibilità di recarsi all'appuntamento, inoltre, la documentazione medica prodotta in sede di presentazione del ricorso non si ritiene idonea per giustificare l'assenza in quanto attestante genericamente effetti benefici di un ciclo di terapia che non permettono tuttavia di provare una reale impossibilità della ricorrente di recarsi all'appuntamento presso l'operatore accreditato nel giorno fissato (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

15) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0013306.07-07-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Il Centro per l'Impiego ha convocato il ricorrente utilizzando i dati presenti nella DID NASpl. Successivamente il ricorrente presenta richiesta di iscrizione anagrafica presso altro Comune ma dalla documentazione agli atti non risulta comunicazione né al Cpl né all'INPS inerente il cambio di residenza. La motivazione addotta dal ricorrente in sede di presentazione del ricorso non si ritiene accoglibile in quanto lo stesso non si è fatto parte diligente comunicando in tempo utile il proprio cambio di residenza/domicilio. In mancanza di tale comunicazione, il Cpl ha inviato le comunicazioni all'indirizzo presente nella DID NASpl.

16) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010623.23-05-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La convocazione, la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e l'adozione del provvedimento di applicazione della decurtazione, sono state effettuate utilizzando i dati di contatto verificati conferiti al SIISL. Ai sensi dell'art. 3 del DM 174/2024, tali comunicazioni sono da ritenersi valide e produttive degli effetti di legge.

Non si ritiene accoglibile come motivazione l'affermazione del ricorrente, il quale sostiene di non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte del Cpl (ovvero che la stessa è finita nella casella di posta indesiderata). La presentazione del ricorso a seguito della notifica del provvedimento di decurtazione dimostra, per altro, che la notifica al domicilio fissato ha conseguito il proprio scopo. Il ricorrente non si è fatto parte diligente, anche consultando la casella di posta indesiderata, è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

17) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011243.30-05-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Il ricorrente non si è fatto parte diligente comunicando l'impossibilità di recarsi

all'appuntamento, inoltre, la documentazione prodotta in sede di presentazione del ricorso non si ritiene idonea per giustificare l'assenza così come previsto dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

18) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012672.30-06-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La convocazione, la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e l'adozione del provvedimento di applicazione della decurtazione, sono state effettuate utilizzando i dati di contatto verificati conferiti al SIISL. Ai sensi dell'art. 3 del DM 174/2024, tali comunicazioni sono da ritenersi valide e produttive degli effetti di legge.

Non si ritiene accoglibile come motivazione la dichiarazione della ricorrente che afferma di non aver preso visione dell'appuntamento comunicato via mail a causa di un guasto del telefono cellulare.

La ricorrente è risultata assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

19) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012671.30-06-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La comunicazione contenente il link di collegamento alle lezioni del corso di formazione è stata inviata all'indirizzo mail indicato dal lavoratore in sede di stipula del PSP.

Non si ritiene accoglibile come motivazione la dichiarazione del ricorrente che afferma di non aver ricevuto la comunicazione contenente il link di collegamento in quanto la comunicazione stessa è finita nella casella di posta indesiderata.

Il ricorrente non si è fatto parte diligente, anche consultando la casella di posta indesiderata, è risultato assente agli appuntamenti del corso di formazione e non ha prodotto documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

20) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012676.30-06-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Non si ritengono accoglibili le motivazioni a giustificazione dell'assenza addotte dal ricorrente in quanto l'utilizzo della PEC da parte del Cpl non può ritenersi unico mezzo di notifica. Rileva che la convocazione, la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e l'adozione del provvedimento di applicazione della decurtazione, sono state effettuate utilizzando i dati di contatto verificati conferiti al SIISL. Ai sensi dell'art. 3 del DM 174/2024, tali comunicazioni sono da ritenersi valide e produttive degli effetti di legge.

Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea

documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

21) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012681.30-06-2025, il Comitato dichiara inammissibile il ricorso in quanto presentato in data 12/06/2025, oltre il termine previsto per la sua presentazione. Secondo quanto previsto al punto 2) del documento "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità" la persona che ha ricevuto dal Cpl uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015, può presentare ricorso al Comitato, entro il termine di trenta giorni solari dal ricevimento del provvedimento in parola, avvenuto nel caso di specie in data 17/04/2025.

22) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010651.23-05-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Si rileva, inoltre, che la ricorrente ha presentato richiesta di anticipo NASpl in data successiva rispetto alla data dell'inadempienza che ha dato origine all'applicazione della condizionalità, pertanto la stessa, alla data di convocazione, era ancora soggetta alla normativa di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 150/2015.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara i ricorsi prot.:

- 1) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0009782.14-05-2025 accolto;
- 2) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012668.30-06-2025 accolto;
- 3) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0013308.07-07-2025 accolto;
- 4) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010652.23-05-2025 accolto;
- 5) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012669.30-06-2025 respinto;
- 6) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0013304.07-07-2025 respinto;
- 7) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012678.30-06-2025 respinto;
- 8) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0013303.07-07-2025 respinto;
- 9) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011380.03-06-2025 respinto;
- 10) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012670.30-06-2025 non valutabile;
- 11) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012674.30-06-2025 respinto;
- 12) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010650.23-05-2025 accolto;
- 13) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012667.30-06-2025 respinto;
- 14) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012675.30-06-2025 respinto;
- 15) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0013306.07-07-2025 respinto;

- 16) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010623.23-05-2025 respinto;
- 17) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0011243.30-05-2025 respinto;
- 18) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012672.30-06-2025 respinto;
- 19) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012671.30-06-2025 respinto;
- 20) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012676.30-06-2025 respinto;
- 21) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0012681.30-06-2025 inammissibile;
- 22) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0010651.23-05-2025 respinto.

Il Comitato approva il verbale n. 7 del 27 ottobre 2025.

La presente delibera è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971, ai ricorrenti, ai Cpl che hanno adottato i provvedimenti sanzionatori e ad eventuali altri soggetti interessati.

Così deciso, Roma, 14 novembre 2025.

Siglato
Il Dirigente
Alessandro Gaetani

Il Presidente
Massimo Temussi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.